

Prot. N. DPMU.2010. **4286**

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. **27.12.2010**

Ai BENEFICIARI RICONOSCIUTI
LORO SEDI
Ai FORNITORI RICONOSCIUTI
LORO SEDI

E p. c. AI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento Politiche Europee e Internazionali
Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e
Internazionali di Mercato – POCOI VI
Via XX settembre, 20 00187 ROMA

AL MINISTERO DELL' ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Viale Trastevere, 76/a
00153 ROMA

All'Associazione nazionale comuni d'Italia
Via dei Prefetti, 46
00186 Roma

Oggetto: Reg.(CE) n. 657/08 e 966/09 – Aiuto comunitario per la cessione di latte e taluni prodotti lattiero caseari agli allievi delle scuole. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso ai contributi comunitari per l'anno scolastico 2010/2011.

1. Premessa

Il Reg. CE n. 657/2008 e successive modifiche ed integrazioni prevede di concedere un aiuto comunitario per la distribuzione agli allievi delle scuole di latte e di taluni prodotti lattiero caseari.

L'aiuto è finalizzato a favorire il consumo del latte e di taluni prodotti lattiero caseari, tra gli allievi che frequentano regolarmente istituti scolastici come la scuola materna o altri istituti di istruzione prescolare, le scuole elementari e le scuole secondarie, amministrati o riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche.

L'aiuto può essere erogato ad *Istituti scolastici pubblici o privati* ovvero ad una *autorità didattica* (ad es. un Comune) o ad una *Organizzazione appositamente costituita*, a condizione che gli allievi ricevano il latte o i prodotti lattiero caseari ad un prezzo inferiore a quello massimo stabilito con D.M. n. 9259 del 23.12.2009, che si allega (All.1).

Assume particolare importanza l'impegno, da parte degli Istituti scolastici presso i quali viene distribuito il prodotto oggetto dell'aiuto, ad esporre permanentemente all'entrata principale dell'istituto stesso in posizione tale da essere chiaramente visibile e leggibile, un manifesto conforme ai requisiti minimi di cui all'allegato III del Reg. CE n. 657/08.

L'aiuto può essere erogato anche ai *fornitori di prodotti lattiero caseari* che riforniscono i predetti Istituti a condizione che il prezzo dei prodotti venga fatturato applicando una decurtazione di un ammontare pari all'importo dell'aiuto (prezzo scontato).

2. Requisiti per la presentazione della domanda di pagamento dell'aiuto.

Le condizioni necessarie per l'ottenimento dell'aiuto sono:

- che il richiedente sia stato riconosciuto dall'AGEA ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del Reg. CE n. 657/2008;
- che il richiedente abbia assicurato la distribuzione agli allievi di latte e/o prodotti lattiero caseari ottenuti nel pieno rispetto della vigente normativa igienico sanitaria e di sicurezza degli alimenti (Reg. CE n. 852/2004 e Reg. CE n. 853/2004)
- che il richiedente abbia presentato, nei termini previsti dalla presente Circolare, apposita domanda di pagamento.

I prodotti sovvenzionabili sono indicati nell'allegato 1 del Reg. CE n. 657/2008, così come modificato dal Reg. CE n. 966/2009, prodotti nell'Unione Europea ed acquistati in Italia.

Tali prodotti sono sovvenzionabili fino ad una quantità massima non superiore a 0,25 litri di latte equivalente¹ per allievo e per giorno, tenendo conto del numero di giorni di scuola e del numero di allievi che frequentano regolarmente l'Istituto (valore medio per allievo/giorno nel periodo oggetto della domanda).

Possono essere inseriti nella domanda di pagamento solo il latte ed i prodotti lattiero caseari che in sede di preparazione dei pasti agli allievi non sono stati oggetto di trattamento termico, ad eccezione del mero riscaldamento del latte.

Possono essere inserite in domanda solo le quantità di prodotti effettivamente distribuiti agli allievi.

¹ 0,25 litri di latte corrispondono a 0,2575 Kg di latte trattato termicamente o altri prodotti della categoria 1 di cui all'allegato I del Reg. CE n. 657/2008; a 0,28611 Kg di prodotti della Categoria 2; a 0,08583 Kg di prodotti della categoria 3; a 0,02864 Kg di prodotti della Categoria 4; a 0,03366 Kg di prodotti della categoria 5.

3. Documentazione probatoria

L'art. 15 del Reg. CE n. 657/08 prevede l'obbligo di accertare l'effettiva consegna agli allievi di latte e prodotti lattiero caseari nel rispetto della quantità massima giornaliera.

Per consentire tale accertamento prima dell'esecuzione dei pagamenti, è fatto obbligo ai richiedenti di documentare le consegne tramite la corretta tenuta di un registro di carico e scarico compilato manualmente o dematerializzato.

Il registro di carico e scarico deve essere aggiornato con cadenza al più tardi mensile.

Tuttavia esso deve riportare le movimentazioni in entrata ed in uscita effettuate ogni giorno.

Se il richiedente è un fornitore di prodotti o una Organizzazione appositamente costituita, deve tenere, su un apposito registro di carico e scarico una contabilità dalla quale risultino i nomi e gli indirizzi degli Istituti scolastici (o eventualmente delle autorità didattiche, quali ad es. i comuni) e i quantitativi di prodotto che sono stati loro venduti o forniti.

L'art. 11 del Reg. CE n. 657/08 al comma 4 prevede l'obbligo per i richiedenti di tenere a disposizione, per l'espletamento di eventuali controlli in loco, le fatture quietanzate, riportanti separatamente i prezzi di ciascuno dei prodotti forniti.

Tali fatture devono essere intestate al richiedente (salvo che questi non sia un fornitore di prodotti) e devono riportare la quantità ed il prezzo unitario dei prodotti per ciascun prodotto ammesso ai sensi dell'allegato 1 del Reg. CE n. 657/2008.

Nel caso in cui il prezzo unitario sia superiore al prezzo massimo di cui al D.M. 9259 del 23.12.2009, il richiedente deve conservare agli atti apposita dichiarazione attestante che il maggior importo è stato sostenuto dal richiedente stesso e non ha gravato sulla retta pagata dagli allievi.

Qualora le quantità distribuite agli allievi (registrate sul registro di carico e scarico) siano diverse da quelle riportate nelle fatture, il richiedente deve riportare in domanda le quantità più basse.

Per comprovare che il beneficio dell'aiuto ricade unicamente sull'allievo, il richiedente, in caso di controllo in loco, deve poter dimostrare che il prezzo sostenuto dall'allievo per il servizio di ristorazione nel suo complessivo è inferiore al costo sopportato dal richiedente stesso per un ammontare non inferiore al valore dell'aiuto diviso per il numero dei pasti consumati dagli allievi. Ad esempio, se l'importo dell'aiuto è pari a € 10.000 a fronte di 10.000 pasti, la differenza tra il prezzo del servizio di mensa pagato dall'allievo ed il costo sostenuto dal richiedente non può essere inferiore ad € 1.

Qualora il richiedente sia un fornitore di latte e prodotti lattiero caseari, lo stesso ha l'obbligo di indicare in fattura l'entità dell'importo dell'aiuto scontandola dal prezzo del prodotto. Anche in tal caso la fattura di vendita emessa dal fornitore deve essere stata quietanzata dall'Istituto scolastico o dall'autorità didattica.

Pls BuV

4. Presentazione della domanda di pagamento dell'aiuto.

Il modello di domanda di pagamento dell'aiuto ed il relativo prospetto di liquidazione, sono i medesimi già allegati alla Comunicazione AGEA n. DPMU.2010.2021 dell'8 luglio 2010.

A parziale modifica di quanto indicato nella Comunicazione citata Prot. n. DPMU.2010.2021 dell'8 luglio 2010, si specifica che le domande di pagamento dell'aiuto devono essere presentate in **due soluzioni**:

- la prima con riferimento al periodo **1 settembre 2010 / 31 gennaio 2011**, deve essere presentata entro il 30 aprile 2011;
- la seconda con riferimento al periodo **1 febbraio 2011 / 31 agosto 2011**, deve essere presentata entro il 30 novembre 2011.

Tuttavia, i comuni con oltre 10 mila allievi iscritti a mensa possono presentare 1 domanda per ciascuna unità amministrativa (Municipio), per ciascuno dei 2 periodi sopra specificati.

Le domande presentate successivamente al termine sopra indicato (30 aprile 2011 per il primo periodo e 30 novembre 2011 per il secondo periodo), sono assoggettate ad una penale pari al 5 % dell'importo richiesto se il superamento è inferiore o pari ad un mese, o al 10 % se il superamento è superiore ad un mese ma inferiore a due mesi. Le domande presentate con due mesi di ritardo o più, (30 giugno 2011 per il primo periodo o 31 gennaio 2012 per il secondo periodo) sono ritenute non accoglibili.

Sono altresì ritenute non accoglibili:

- le domande presentate con riferimento a periodi diversi da quelli sopra indicati ;
- le domande presentate secondo modalità diverse da quelle indicate nella presente Circolare;
- le domande che richiedono il pagamento di un importo inferiore a € 100,00 .

Non sono ammesse al pagamento le domande che riportano un codice bancario IBAN errato o relativo ad un conto intestato ad un soggetto diverso dal richiedente.

Pl. int.

5. Modalità di presentazione delle domande

Le domande di pagamento devono essere presentate in formato cartaceo utilizzando l'apposito modello di domanda corredato dal prospetto di liquidazione, allegati alla Comunicazione AGEA n. DPMU.2010.2021 dell'8 luglio 2010.

Tali domande devono essere compiutamente compilate, sottoscritte dal legale rappresentante del richiedente e inoltrate al seguente indirizzo:

Ufficio Promozione, Miglioramento ed Aiuti Sociali
Settore Latte alle scuole
Via Palestro, 81
00185 Roma

A tali domande deve essere obbligatoriamente allegata:

- dichiarazione sostitutiva di atto notori di cui agli impegni b), c), d) ed e) dell'istanza di riconoscimento, redatta sul modello allegato alla Comunicazione AGEA n. DPMU.2010.2021 dell'8 luglio 2010;
- copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente o del suo legale rappresentante (se si tratta di soggetto privato),
- certificato camerale in corso di validità con nulla osta antimafia o dichiarazione sostitutiva di certificato come da modello allegato alla precedente Comunicazione AGEA n. DPMU.2010.2021 dell'8 luglio 2010 (se si tratta di fornitore o comunque di società)
- attestato dell'Istituto di Credito che conferma che il codice IBAN riportato in domanda è riferito ad un conto corrente nelle disponibilità del richiedente (nel caso in cui non sia già stato depositato all'AGEA)
- copia del registro di carico e scarico (tenuto per singolo Istituto scolastico o Autorità didattica nel quale sono registrate anche le uscite di prodotto destinato agli allievi)
- copia delle fatture di acquisto dei prodotti inseriti in domanda. I soggetti che presentano una domanda di pagamento di importo superiore a € 10.000, in considerazione del volume della documentazione da produrre, possono non allegare le predette copie delle fatture. In tal caso saranno assoggettati con maggiore frequenza ai controlli in loco.

Qualora il richiedente sia un *fornitore* o una *Organizzazione appositamente costituita*, deve essere altresì allegata la copia del registro di carico e scarico dal quale risultano i nomi e gli indirizzi degli Istituti scolastici o eventualmente delle autorità didattiche (quali ad es. i Comuni) e i quantitativi di prodotto che sono stati loro venduti o forniti. Tale registro può comprendere anche le registrazioni delle uscite di prodotto destinate dai singoli Istituti scolastici agli allievi.

6. Controlli e sanzioni

Sono previsti controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande di pagamento, controlli campionari in loco su almeno il 5 % dei richiedenti per almeno il 5 % dell'aiuto distribuito a livello nazionale .

I controlli sono affidati ad AGECONTROL spa che li espleta secondo le seguenti modalità:

- **Controlli amministrativi sul 100% delle domande.** Tali controlli comportano la verifica della completezza della domanda e dei documenti a corredo della stessa. In particolare, viene verificata:
 - la coerenza dei dati contenuti nel registro di carico e scarico da una parte e i dati riportati nel prospetto riepilogativo allegato alla domanda dall'altra. Nel caso il richiedente sia un *fornitore* o una *Organizzazione appositamente costituita*, deve essere altresì verificata la coerenza con i dati relativi ai quantitativi di prodotto che sono stati forniti o venduti ai singoli Istituti scolastici (o autorità didattiche). In caso di differenze , viene ammesso all'aiuto il quantitativo inferiore;
 - la verifica del rispetto del quantitativo massimo giornaliero. In caso di superamento, il quantitativo ammesso all'aiuto viene ridotto entro i limiti del predetto massimo giornaliero;
 - la verifica della corretta imputazione della categoria al prodotto indicato in domanda. Questa verifica viene effettuata per tutte le domande su un campione di registrazioni di almeno 3 per pagina. In caso di accertamento di erronea imputazione, si provvede alla correzione del quantitativo riportato in domanda con conseguente ricalcolo dell'aiuto. Se l'erronea imputazione riguarda più del 25 % delle registrazioni controllate, la verifica viene estesa a tutte le registrazioni.
- **Controlli in loco sul 5 % dei richiedenti per almeno il 5 % dell'aiuto distribuito a livello nazionale.**

Il campione viene estratto dall'Agecontrol spa secondo i seguenti criteri:

- Il 25 % del campione è individuato con criterio puramente casuale;
- Il 75 % del campione è individuato tenendo conto:
 - di eventuali fattori di rischio (maggiori dimensioni della domanda, natura del soggetto richiedente)
 - della individuazione di una o più province campione.

I controlli in loco comportano verifiche presso la sede del richiedente e, laddove questo fosse un soggetto giuridico diverso dall'Istituto scolastico, presso un campione degli Istituti scolastici tra quelli rientranti nel suo riconoscimento.

Tali controlli comportano, di conseguenza, una fase eseguita presso il richiedente ed una fase eseguita presso gli Istituti facenti capo al richiedente.

La fase del controllo eseguita presso il richiedente prevede:

- la verifica che la distribuzione del latte e dei prodotti lattiero caseari sia stata effettuata all'interno del periodo di validità del riconoscimento del richiedente. Le quantità distribuite fuori dal periodo di riconoscimento sono escluse dall'aiuto;
- la verifica della correttezza dei dati inerenti a "*numero di allievi iscritti a mensa*", "*giorni di distribuzione*" e "*presenza degli allievi a mensa*" riportati nel prospetto di liquidazione della domanda di pagamento. In caso di difformità vengono apportate le necessarie correzioni sul prospetto di liquidazione, con le conseguenti variazioni sul calcolo dei consumi medi unitari (che devono essere non superiori ai limiti massimi fissati dal D.M. n. 9259 del 23.12.2009). Con specifica successiva comunicazione sarà indicata l'eventuale applicazione di una penale a copertura dei maggiori oneri amministrativi e di controllo cagionati dalla difformità;
- la verifica della presenza di fatture quietanzate² (come specificato al punto 3) da cui si possa desumere la quantità ed il prezzo unitario dei prodotti ammessi ai sensi dell'allegato 1 del Reg. CE n. 657/2008, distintamente per ciascun Istituto scolastico e per ciascun prodotto distribuito nell'ambito della ristorazione. Se il richiedente è un fornitore di prodotti lattiero caseari, la verifica riguarda la fattura emessa dallo stesso verso Istituti scolastici o autorità didattiche. In assenza di documentazione a supporto, la quantità non documentata è esclusa dall'aiuto;
- la verifica che la quantità di prodotto distribuita agli allievi sia compatibile con quella fatturata dalla società specializzata che gestisce il servizio di ristorazione. In particolare Agecontrol spa verificherà se il richiedente ha realizzato a tal fine verifiche campionarie presso le mense durante la distribuzione dei prodotti. In caso contrario verificherà se le quantità di prodotto lattiero caseario distribuito indicato in fattura dalla società di ristorazione, siano compatibili con quelle risultanti dalla documentazione fiscale di approvvigionamento dei prodotti da parte della predetta società di ristorazione. Le quantità non compatibili sono escluse dall'aiuto;
- la verifica che le quantità distribuite agli allievi (registrate sul registro di carico) siano congrue con quelle riportate nelle fatture e con quelle richieste in domanda. In caso di incongruenza viene riconosciuto il quantitativo inferiore;

² La quietanza del pagamento deve avvenire in data antecedente al pagamento dell'aiuto. Per fattura quietanzata si intende la presenza sulla fattura del timbro della ditta fornitrice, la data di avvenuto pagamento e la firma del fornitore; sono equivalenti alla fattura quietanzata altre prove dell'avvenuto pagamento quali la ricevuta del bonifico bancario o il movimento in dare sull'estratto conto bancario o la liberatoria resa dal fornitore (con allegata fotocopia del documento di riconoscimento) o, nel caso di Pubbliche Amministrazioni, le Determine dirigenziali che dispongono il pagamento.

- la verifica che il beneficio dell'aiuto ricada unicamente sull'allievo. In concreto, che il prezzo sostenuto dall'allievo per il servizio di ristorazione nel suo complesso sia inferiore al costo sopportato dal richiedente stesso per un ammontare non inferiore al valore dell'aiuto diviso per il numero dei pasti consumati dagli allievi. Tale verifica, ad esempio nel caso di richiedenti pubblici, viene effettuata visionando le fatture del servizio di ristorazione (che riportano il costo sostenuto dal richiedente per singolo pasto) e la determina dirigenziale o altro documento da cui si desuma l'importo richiesto all'allievo per singolo pasto. Le quantità per le quali non è stato dimostrato che il beneficio dell'aiuto ricade unicamente sull'allievo, sono escluse dall'aiuto stesso;
- la verifica che non siano stati superati i prezzi massimi stabiliti nell'allegato D.M. n. 9259 del 23.12.09, tramite l'analisi degli importi unitari del latte e dei prodotti lattiero caseari riportati in fattura (come specificato al punto 3). Nei casi di superamento del prezzo massimo, il richiedente deve dichiarare di assumere a suo completo carico la differenza di prezzo non gravandola, pertanto, sul costo delle rette pagate dagli allievi. In caso contrario la relativa quantità è esclusa dall'aiuto;
- la verifica, se il richiedente è un fornitore di latte e prodotti lattiero caseari, che lo stesso abbia indicato in fattura l'entità dell'importo dell'aiuto scontandola dal prezzo del prodotto nel rispetto del prezzo massimo. Le quantità per le quali tale condizione non è stata accertata sono escluse dall'aiuto.

La fase di controllo presso gli Istituti scolastici comprende:

- la verifica che presso gli Istituti scolastici sia esposto permanentemente all'entrata principale dell'istituto stesso, in posizione tale da essere chiaramente visibile e leggibile, un manifesto conforme ai requisiti minimi di cui all'allegato III del Reg. CE n. 657/08. In caso di inadempienza, l'Istituto scolastico, oltre a sanare immediatamente la stessa deve provvedere a realizzare entro 30 giorni una ulteriore azione informativa che metta in risalto i contenuti richiamati nell'allegato citato (benefici nutrizionali del latte e dei prodotti lattiero caseari per una dieta equilibrata, presenza della sovvenzione comunitaria);
- la verifica che il latte ed i prodotti lattiero caseari distribuiti rispettino i requisiti igienico sanitari e di sicurezza degli alimenti di cui ai Reg. CE n. 853/2004 e 852/2004, e che siano correttamente conservati e non scaduti. In caso di inadempienza nessun prodotto distribuito presso l'Istituto scolastico nell'intero anno scolastico nel quale avviene il controllo, può essere ammesso a beneficiare dell'aiuto comunitario, salvo che non si tratti di una inadempienza lieve.

I predetti controlli riguardano un periodo di almeno 12 mesi antecedenti alla data del controllo stesso e, di conseguenza, possono riguardare anche aiuti già pagati.

Laddove siano rilevate incongruenze successivamente al pagamento dell'aiuto, si procederà come segue:

- se dalle incongruenze come sopra indicate non si può desumere con certezza l'esistenza di una volontà di frode si procede secondo quanto indicato all'art. 73 par. 1, 3, 4 e 8 del Reg. CE n. 796/04;
- se dalle incongruenze come sopra indicate si desume chiaramente l'esistenza di una volontà di frode oltre al recupero dei pagamenti indebiti, si applica una sanzione pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e quello al quale ha effettivamente diritto.

7. Comunicazioni relative al procedimento di pagamento

Il pagamento dell'aiuto nella misura indicata dal richiedente tramite compilazione del prospetto di liquidazione allegato alla domanda di pagamento, vale come comunicazione di provvedimento definitivo.

Il richiedente viene portato a conoscenza degli esiti dei controlli amministrativi tramite invio di copia del rapporto esiti controlli redatto dall'Agecontrol spa.

Sulla base di tali esiti può, entro 30 giorni dalla data di notifica del predetto rapporto, produrre eventuale documentazione integrativa o inoltrare all'AGEA eventuali controdeduzioni.

Il richiedente viene portato a conoscenza degli esiti dei controlli in loco all'atto stesso della redazione del Verbale di verifica, in quanto redatto dall'Agecontrol spa in contraddittorio con il richiedente stesso.

Anche in questo caso, può, entro 30 giorni dalla data di chiusura del Verbale di verifica, produrre eventuale documentazione integrativa o inoltrare all'AGEA eventuali controdeduzioni.

Tali documentazioni integrative o controdeduzioni costituiscono istanza di riesame e possono essere prese in considerazione solo se pervengono nei termini temporali sopra specificati al seguente indirizzo:

Ufficio Promozione, Miglioramento ed Aiuti Sociali
Settore Latte alle scuole
Via Palestro, 81
00185 Roma

L'Ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Promozione, Miglioramento ed Aiuti Sociali

8. Pagamento dell'aiuto

a) Modalità di calcolo dell'aiuto

L'importo dell'aiuto è calcolato moltiplicando per ciascuna categoria di prodotto la quantità ammessa per l'importo unitario indicato nell'allegato II del Reg. CE n. 657/08. Tale importo, in casi di presentazione ritardata della domanda di pagamento viene ridotto come indicato nel precedente paragrafo 4.

b) Termine di pagamento

Il pagamento viene effettuato entro 3 mesi dal giorno della presentazione della domanda. Tuttavia, qualora in sede di controllo emerga la necessità di acquisire documentazione integrativa, il periodo di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella in cui viene fornita la documentazione non viene considerata nel calcolo dei predetti 3 mesi.

c) Requisiti per il pagamento: certificato antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 154.937,07 euro, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

Il richiedente interessato che per uno stesso anno scolastico richiede un aiuto di entità superiore ai 154.937,07 euro, essendosi munito del certificato camerale con la dicitura antimafia, dovrà richiedere alla Prefettura competente per territorio, il rilascio dell'apposita Certificazione antimafia.

Le Pubbliche Amministrazioni sono esenti dall'obbligo di produrre la predetta Certificazione antimafia.

d) Modalità di pagamento

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1 comma 1052 della L. n. 286 del 27.12.2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati."

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente** nella domanda il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

Il richiedente, conseguentemente, deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN indicato nella domanda lo identifichi quale beneficiario.

9. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore, La informa che per le attività istituzionali vengono richiesti diversi dati personali che verranno trattati dall'AGEA per le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>

**Ambito di
comunicazione
e diffusione dei
dati personali**

Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 e CE 259/2008, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.

I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.

Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.

**Natura del
conferimento
dei dati
personali
trattati**

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura "sensibile" e "giudiziaria" ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.

**Titolarità del
trattamento**

Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale.

La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.

Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente:

<http://www.agea.gov.it>

**Responsabili
del trattamento**

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l., le Regioni, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.

**Diritti
dell'interessato**

L'articolo 7 del Codice riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
2. ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali,
 - b) delle finalità e modalità del trattamento,
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici,
 - d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato,
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati;
3. ottenerne:
 - a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati,
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. opporsi:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei diritti degli interessati, è possibile scrivere a mezzo posta all'indirizzo di AGEA in Via Palestro, 81 00187 ROMA – Ufficio Certificazione FEP e Sistemi Informativi e tecnologici oppure rivolgersi al Responsabile del trattamento di riferimento per l'esercizio dei diritti degli interessati, domiciliato per questo incarico presso la Sede dell'Agenzia e contattabile all'indirizzo di posta elettronica privacy@agea.gov.it

10. Recuperi

Gli importi ammessi potranno essere gravati da recuperi imputabili a debiti nei confronti dell'OP Agea, di altri Organismi Pagatori o a crediti dell'INPS, di cui alla Legge n. 46 del 6 aprile 2007.

La presente Circolare e i relativi allegati sono disponibili sul sito istituzionale dell'AGEA, all'indirizzo (<http://www.agea.gov.it>) e seguendo la sezione – Aiuti Sociali: Latte e Prodotti derivati, >Normativa: >Tipologia: Normativa Agea (anno e mese della comunicazione).

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Il Titolare dell'Ufficio Monocratico
ALBERTO MIGLIORINI



Allegati:

- D.M. n. 9259 del 23.12.2009 – all. 1



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 dicembre 2009 G.U. n. 37 del 15/02/2010

Modifica del decreto 17 ottobre 2008, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione, relativo alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole. (10A01835)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli e in particolare l'art. 102, relativo alla concessione di aiuti per la distribuzione di prodotti lattiero caseari agli allievi delle scuole;

Visto il regolamento (CE) 657/2008 della Commissione, del 10 luglio 2008, recante le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto concerne la concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero caseari agli allievi delle scuole, modificato dal regolamento (CE) n. 966/2009 della Commissione, del 15 ottobre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009 n. 129 recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2008, contenente norme di applicazione del regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione del 10 luglio 2008, relativo alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero caseari agli allievi delle scuole;

Considerato che con il regolamento (CE) n. 966/2009 sono state modificate alcune definizioni dei prodotti eligibili;

Considerata la necessita' di adeguare le disposizioni nazionali all'intervento normativa comunitaria;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 dicembre 2009;

Decreta:

Art. 1

Il testo dell'art. 6 del decreto ministeriale 17 ottobre 2008, citato in premessa, e' sostituito dal seguente:

«1. Le categorie di prodotti di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 657 del 10 luglio 2008 per le quali e' concesso l'aiuto, la definizione di prodotti, i prezzi massimi applicabili, gli importi degli aiuti ed i quantitativi massimi giornalieri per allievo sono riportati di seguito:

(Parte di provvedimento in formato grafico)

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2009

Il Ministro: Zaia

CATEGORIA I

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg)	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
a) Latte trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, paragrafo 1, lettere b) e c) al regolamento (CE) n. 1234/2007, in confezioni di contenuto netto superiore a 200 ml	257,50	1,20	18,15
Latte trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, paragrafo 1, lettere b) e c) al regolamento (CE) n. 1234/2007, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml.....	257,50	1,45	18,15
b) Latte trattato termicamente, al cacao, addizionato di succo di frutta o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte e conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, paragrafo 1, lettere b) e c) al regolamento (CE) n. 1234/2007 e contenente al massimo il 7% di zucchero aggiunto o miele o zucchero e miele, in confezioni di contenuto netto superiore a 200 ml	257,50	1,20	18,15
Latte trattato termicamente, al cacao, addizionato di succo di frutta o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte e conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, paragrafo 1, lettere b) e c) al regolamento (CE) n. 1234/2007 contenente al massimo il 7% di zucchero aggiunto o miele o zucchero e miele, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml	257,50	1,70	18,15
c) Yogurt ottenuto dal latte trattato termicamente, addizionato o meno di succo di frutta o aromatizzato, contenente almeno il 90% (in peso) di latte trattato termicamente e conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, lettere b), c) e d) al regolamento (CE) n. 1234/2007 e contenente al massimo il 7% di zucchero aggiunto o miele o zucchero e miele	257,50	3,50	18,15




CATEGORIA II

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg)	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
Yogurt ottenuto da latte trattato termicamente, anche aromatizzato, addizionato di frutta, contenente almeno il 75% (in peso) di latte trattato termicamente e conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, paragrafo 1, lettere b), c) e d) al regolamento (CE) n. 1234/2007 e contenente al massimo il 7% di zucchero aggiunto o miele o zucchero e miele	286,11	3,52	16,34

CATEGORIA III

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg)	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
Formaggi freschi e formaggi fusi conformi alle disposizioni del punto II, dell'allegato XII al regolamento (CE) n. 1234/2007, contenenti al massimo il 10% (in peso) di ingredienti non lattieri	85,83	7,65	54,45



CATEGORIA IV

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg)	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
Formaggio "Grana Padano"	28,64	8,90	163,14
Formaggio "Parmigiano Reggiano"	28,64	11,60	163,14

CATEGORIA V

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg)	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
Altri formaggi, conformi alle disposizioni del punto II, dell'allegato XII al regolamento (CE) n. 1234/07, diversi dai formaggi della categoria III e IV, contenenti al massimo il 10% (in peso) di ingredienti non lattieri	33,66	8,05	138,85

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2009

Il Ministro: ZALÀ

10A01835

